

Il trust e i conti dedicati per gli appalti pubblici

Nunzio Dario Latrofa

Come fare

Cita come: N. D. Latrofa, *Il trust e i conti dedicati per gli appalti pubblici*, in *Trusts*, 2022, 571.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.128

© 2022 Servizi per il trust S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Sunto

L'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 impone ai soggetti affidatari di appalti pubblici o di pubbliche concessioni l'apertura di un conto dedicato sul quale far confluire sostanzialmente tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi, ai lavori e alle forniture pubbliche. Detto conto, però, ha solo fini di trasparenza, lasciando esposte le somme ivi confluite ad attacchi da parte di soggetti terzi completamente estranei all'appalto. Di seguito un caso dove con l'utilizzo del trust e grazie al suo effetto segregativo, la funzione di questo conto viene rafforzata sia in termini di trasparenza che di tutela dell'interesse pubblico.

Sommario: § 1. Premessa - § 2. Il caso concreto - § 3. La soluzione adottata - § 4. La tecnica redazionale - § 5. Conclusioni

§ 1. Premessa

Il caso che analizzeremo in questa sede è quello dell'utilizzo del trust al fine di rafforzare gli effetti di un «conto dedicato» previsto da una gara pubblica, trasformandolo da «conto dedicato generico» a «conto dedicato specifico» per un singolo appalto.

§ 2. Il caso concreto

La regione Puglia nel 2021 indisse una gara per l'acquisizione di una serie di servizi utili a supportare la formazione e il successivo lavoro degli operatori dei centri per l'impiego.

Alla gara, attraverso lo strumento del raggruppamento temporaneo d'impresa, parteciparono, ottenendone l'aggiudicazione, un ente morale, in qualità di mandataria - capofila, e un'altra agenzia di formazione.

Il bando di gara, in linea con la normativa in vigore,¹ prevedeva l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicare alla stazione appaltante (la regione Puglia) gli estremi identificativi di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

La funzione prevista dalla legge per questa tipologia di «conto dedicato» è di mera tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai vari appalti, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.

L'ente morale, però, era aggiudicatario di altre commesse pubbliche nel settore della formazione professionale e riteneva non sufficiente la sola individuazione di un «conto dedicato» al fine di realizzare lo scopo della legge in quanto, in base all'esperienza acquisita negli anni, temeva che detto conto potesse essere passibile di aggressioni conseguenti ad azioni giudiziali intentate da soggetti insoddisfatti del rapporto intercorso, ma per questioni attinenti ad altre gare.

Era stato constatato, infatti, che rispetto alle centinaia di rapporti posti in essere con i destinatari di vari appalti di formazione vinti dall'ente, statisticamente, ogni anno circa una ventina di soggetti intentava causa, per cui l'ente poteva trovarsi, suo malgrado, a subire delle azioni giudiziali, che in alcuni casi portavano anche a un momentaneo pignoramento di tutti i suoi conti correnti.

Queste azioni, anche se infondate, provocavano un blocco dei pagamenti anche di appalti differenti da quelli oggetto di causa, ovvero degli stipendi da corrispondere a centinaia di persone, creando non pochi problemi pratici, contabili e di rispetto dell'appalto stesso.

L'ente, pertanto, si poteva ritrovare a dover utilizzare, *ob torto collo*, il denaro relativo a un appalto, confluito sul conto dedicato, per finalità estranee allo stesso.

Era sorta, quindi, la necessità e l'opportunità di segregare i flussi finanziari relativi a ogni gara aggiudicata, in modo tale da evitare qualsiasi incognita che potesse mettere in crisi la corretta esecuzione dei singoli appalti.

La questione, pertanto, è stata portata all'attenzione del Prof. Maurizio Lupoi, il quale ha indicato lo strumento giuridico adeguato al caso specifico e lo ha redatto, creando uno mezzo chiaro, efficiente e utile anche per le gare future.

§ 3. La soluzione adottata

La soluzione adottata è stata l'istituzione di un trust di conto bancario.

Il fondo in trust è stato individuato nelle somme che, in esecuzione dell'appalto, saranno via via bonificate dalla stazione appaltante sul «conto dedicato» intestato al trust o al trustee nella sua qualità.

Il beneficiario del trust è stato identificato nel raggruppamento temporaneo d'impresе, di cui l'ente disponente è capofila, mentre l'ufficio di trustee è stato assunto dal legale rappresentante dello stesso ente.

Il trustee, in questo modo, è stato messo in condizione non soltanto di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di settore ovvero a quello di creare un «conto destinato» tracciabile e trasparente, ma di ottenere tre diverse tipologie di vantaggi: primo, maggiore tutela per la pubblica amministrazione, derivante dall'effetto tipico del trust che è la segregazione; secondo, la certezza che i flussi finanziari relativi al singolo

appalto siano destinati solo ai soggetti ivi previsti, senza che su di essi possano interferire eventi esterni; terzo, la semplicità e sicurezza della rendicontazione tanto semplificando i rapporti tra i vari partecipanti al raggruppamento temporaneo d'impresе quanto verso l'ente appaltante in ragione della concentrazione di qualsiasi movimento nel «conto dedicato».

§ 4. La tecnica redazionale

Prima di concretizzare il trust, su indicazione specifica del Prof. Maurizio Lupoi, si è proceduto con un adeguamento dell'atto istitutivo del raggruppamento temporaneo d'impresе, prevedendo che il soggetto capofila avesse la possibilità di creare uno o più trust aventi come finalità la piena segregazione dei conti dedicati.

L'atto istitutivo, quindi, è stato realizzato con la tecnica del trust semplice, con una parte introduttiva che indica la finalità dello strumento giuridico e individua l'ente morale in oggetto come disponente.

Il trust è irrevocabile, è retto dalla legge inglese sui trust e devolve la giurisdizione alla camera arbitrale operante presso l'Associazione «Il trust in Italia».

È stata prevista anche la figura del guardiano del trust, il cui l'ufficio è stato assunto da un professionista terzo rispetto alle impresе interessate.

La clausola sulla durata prevede come termine iniziale la data di istituzione del trust e come termine finale la data, dichiarata dall'ente, di completamento di qualsiasi movimento finanziario relativo all'appalto (nel caso specifico si trattava di circa tre mesi).

Nella parte dinamica è previsto che il trustee tenga il fondo in trust nel «conto dedicato» e lo movimenti per eseguire i pagamenti inerenti all'esecuzione dell'appalto, specificatamente individuato nell'atto di trust.

Il beneficiario (cioè il raggruppamento temporaneo di impresе), anche prima del termine della durata del trust, ha la facoltà di richiedere al trustee i trasferimenti a proprio favore o secondo le proprie indicazioni, dichiarandogli che si tratta di somme non più necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

Sopraggiunto il termine finale della durata del trust, il trustee rimette il fondo in trust residuo all'ente o lo destina secondo le indicazioni di questi.

§ 5. Conclusioni

Attraverso l'istituzione di un «conto dedicato» in trust, e grazie all'effetto segregativo che ne consegue, si trasforma un «conto dedicato generico» in un «conto dedicato specifico» che rende maggiormente efficace la finalità di trasparenza e tracciabilità che

la legge ha inteso imporre agli aggiudicatari di una gara, anche rispetto a eventi esogeni che possono interessare il singolo appalto.

Il caso analizzato dimostra come lo strumento giuridico trust sia utile e in alcuni casi essenziale per risolvere problematiche che risulta difficile superare con altri strumenti giuridici del nostro ordinamento, anche nel settore degli appalti pubblici.

Note

1. [Art. 3](#), L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nunzio Dario Latrofa (1969), avvocato tributarista e trustee professionale in Taranto.

Si occupa di diritto e fiscalità dei trust, di contenzioso tributario e di questioni fiscali connesse ad operazioni di M&A, tassazione domestica e internazionale, terzo settore e passaggio generazionale.

Già docente presso la «Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze», è relatore in diversi master e corsi di diritto e contenzioso tributario e di diritto dei trust. Temi per i quali ha pubblicato articoli, e-books e contributi scientifici.

È socio dal 1999 dell'Associazione «Il trust in Italia» ove è membro del C.d.A. e Presidente del «Registro dei Trustee e Guardiani Professionali».

dario@studiolatrofa.com